

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO**

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 123

DEL 19.03.2015

OGGETTO: Convenzione
con il Comune di Solofra.
Nomina legale avv. Antonio
Barra.

L'anno duemilaquindici.....

il giorno del mese

di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

- VISTO che il Comune di Solofra con atto del 31 marzo 2005 aveva invitato l'Istituto ad **"un accordo ora per allora onde definire e/o sanare la situazione di illegittimità accertata dai giudici di merito e dal giudice amministrativo con le sentenze sopra indicate"** - Tribunale di Avellino n. 792/1990; Corte di Appello di Napoli n. 2598/1992 -;

- che l'Ente locale aveva richiesto la sottoscrizione della convenzione non trasmessa in bozza per l'approvazione da parte dei competenti Organi relativamente all'assegnazione in diritto di superficie del suolo di cui al deliberato di G.M. n. 225 del 12.5.1978 per la realizzazione di opera pubblica - case popolari ed economiche finanziate dalla Regione Campania -, giusta la concessione edilizia n. 1121 rilasciata il 13.7.1978;

RITENUTO che in realtà l'Ente locale aveva inteso conseguire l'illegittimo versamento di corrispettivi per l'acquisizione in proprietà delle aree private, corrispettivo non dovuto giusta le richiamate sentenze passate in cosa giudicata;

- che essendo stato condannato in solido con il Comune, contro il quale si erano soddisfatti esecutivamente i signori De Maio e Curcio per il complessivo importo di € 241.467,05, per la restituzione di tale importo il Comune richiese il decreto ingiuntivo n. 792/2005. Senonché, il Tribunale "rilevato peraltro che in base alla

documentazione in atti, il ricorrente risulta obbligato in solido con il suindicato IACP e che pertanto quest'ultimo è tenuto al pagamento della metà della somma corrisposta dal coobbligato, ridusse l'importo alla metà e cioè ad € 120.733,525, oltre accessori. L'importo venne poi acquisito con pignoramento presso terzi. Ciononostante con atto di citazione del 6.4.2006, il Comune convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino l'IACP per sentirlo condannare anche alla ulteriore metà di cui al decreto ingiuntivo.

Con sentenza del 18/23.12.2008, il Tribunale di Avellino rigettò la domanda;

tanto premesso e avendo assolto ad ogni obbligazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale

DETERMINA

di nominare l'avv. Antonio Barra, con studio in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 181 perché in nome, conto ed interesse, dell'Istituto inviti e diffidi il Comune di Solofra, in persona del legale rapp.te p.t., assegnando il termine di quindici giorni dalla ricezione, a trasmettere a questo Istituto la bozza della convenzione nei termini di cui innanzi e cioè senza previsione di corresponsione di indennità o di ristoro per l'approvazione da parte degli Organi competenti per quindi procedere alla conclusione dell'accordo con le relative sottoscrizioni e, nel caso di mancato o contestato riscontro, a convenire col medesimo atto innanzi al Tribunale di Avellino l'Ente locale per sentir dichiarare

a) l'illegittimità del comportamento del convenuto di mancato riscontro o di contestazione della diffida che precede;

b) che di nessuna somma è creditore il Comune di Solofra per le ragioni innanzi esposte;

c) l'intervenuta acquisizione a titolo originario, ai sensi degli artt. 1158 e 1159 C.C. del diritto di superficie con condanna al ristoro dei danni;
in via gradata, condannare

d) il Comune al preventivo pagamento, con gli accessori di legge, da determinare con C.T.U., dell'importo pari all'aumento del valore del suolo in ragione delle opere realizzate con favore delle spese e competenze di giudizio.

=====
VISTO

Per la legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Antonio GUASTAFERRO
=====